

Trento, 1 settembre 2010

***Easy-Download*, software gratuiti a pagamento!
In troppi coinvolti, in attesa della pronuncia dell'AGCM non
pagare!**

Sono circa una trentina le persone che si sono rivolte al CRCTCU, sia in ufficio che presso il camper, per chiedere lumi sull'invito a pagare un abbonamento annuale di 96,00 € per aver scaricato un software gratuito.

La maggior parte delle persone coinvolte testimoniano di aver cercato tramite Google alcuni programmi notoriamente *free* tra cui Open Office, ad esempio, o Google Earth e di aver cliccato sul primo tra i risultati apparsi e tramite quel sito aver effettuato il download.

Dopo alcuni giorni (più di dieci, termine massimo per il recesso!), gli ignari consumatori hanno ricevuto una e-mail che invitata loro al pagamento immediato della cifra per l'abbonamento, a cui ha fatto seguito anche una lettera cartacea, spedita con posta ordinaria.

Presso l'Autorità Antitrust è già pendente una domanda di accertamento della prassi commerciali sleale messa in atto dalla società Easy Download, dato che in qualche modo, che verrà accertato, si ipotizza che i signori di questa ditta abbiano messo in atto un sistema tale da "cooptare" risorse free facendole pagare.

"Si ipotizza la violazione delle norme sui contratti a distanza contenute nel Codice del Consumo, data la mancanza dell'informativa sul recesso e di altri obblighi informativi, oltre alle norme che vietano le prassi commerciali scorrette, potenzialmente pregiudizievoli per i consumatori" commenta Carlo Biasior giurista del CRCTCU e continua "in caso di condanna per prassi commerciale sleale della società Easy Download si potrà pensare anche ad azioni per la tutela collettiva degli interessi dei consumatori".

Il consiglio, infine, che si dà è quello di non pagare alcunché, almeno prima della pronuncia dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Per mero scrupolo, chi preferisce, potrà inviare una raccomandata a.r. alla sede legale della società Easy Download – Euro Content Ltd. Quirinsstrasse 8, D-60599, Frankfurt am Main, invocando in particolare l'art. 65 del Codice del Consumo che porta il termine di recesso a 90 giorni in caso di mancata informativa prima della conclusione on-line del contratto ed eccependo l'invalidità del contratto per consenso viziato.